

42



# CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Area Finanziaria - Tributaria

## DETERMINA DEL SINDACO

n. 42 del 31 OTT. 2016

Oggetto:

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dalla Società Prelios Sgr S.p.A in materia di imposta municipale unica ( IMU ) per l'anno 2012. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.

### IL SINDACO

PREMESSO che

- in data 06 maggio 2016 è stato notificato al Comune di Carlentini il reclamo-ricorso, con istanza ai sensi dell'art.17 bis del D. Lgs. n.546/1992, assunto al protocollo generale dell'Ente al n.7786, proposto dalla Società " PRELIOS Società di gestione del Risparmio S.p.A " con sede in Milano , Via Pietro e Alberto Pirelli, n.27 rappresentata e difesa dallo Studio Legale Tributario Puri Bracco Lenzi e Associati, avverso l'avviso di accertamento n.71161 del 03/12/2015 notificato il 10/03/2016 in materia di imposta municipale unica ( IMU ) per l'anno 2012;
- con il ricorso in oggetto è stato chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento sopra citato per difetto di motivazione e per violazione dell'art.5 comma 2 del D. Lgs 504/1992 per l'immobile di categoria D/7 ubicato in Via G. di Vittorio 18 di proprietà della suddetta Società;
- l'ufficio tributi, così come previsto dal novellato art.17 bis, comma 2 del DLgs. n.546/1992 ha avviato la fase amministrativa della durata di novanta giorni ( gg.90 ) nel corso della quale , tramite una nota pec dell'09/08/2016 inviata allo Studio Legale è stata comunicata la disponibilità dell'Ente a sospendere l'esecutività dei provvedimenti impositivi nelle more che si definisse il contenzioso tributario che la Prelios S.p.A aveva intrapreso con l'Agenzia delle Entrate di Siracusa ;

CONSIDERATO

- che la fase amministrativa si è conclusa in data 03 Settembre 2016 con esito negativo ;
- che la definizione di tale fase determina conseguentemente il decorso dei termini per la costituzione in giudizio sia del ricorrente che dell'Ente ;

RAVVISATA l'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente , dover resistere al superiore giudizio, avendo l'ufficio tributi operato nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi regolanti la materia e che pertanto occorre provvedere nei termini di legge, impegnando anche la somma occorrente

per la costituzione in giudizio, la cui mancanza determinerebbe per il Comune danno certo e grave ;

VISTO lo Statuto comunale ;

VISTO l'art.13 della L.R: n.7/1992 come integrato dall'art.41 della L.R. n.26/1993 ;

#### DETERMINA

Di costituirsi in giudizio nell'odierno ricorso promosso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dalla Società " PRELIOS Società di gestione del Risparmio S.p.A " con sede in Milano , Via Pietro e Alberto Pirelli , n.27, rappresentata e difesa dallo Studio Legale Tributario Puri Bracco Lenzi e Associati, avverso l'avviso di accertamento emesso da questo Comune per imposizione tributaria IMU anno 2012 ;

Di delegare, ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.Lgs. 546/92, la D.ssa Giuseppa Ferrauto, Funzionario Responsabile della IUC, a difendere il Comune di Carlentini nel giudizio sopra esposto ;

Di demandare contestualmente al Responsabile di P.O. dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza , atteso che l'Ente subisce l'onere economico per eventuali spese di soccombenza in caso di esito negativo e/o condanna alle spese ;



IL SINDACO  
GIUSEPPE BASSO